DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO NELL'ANNO 2009 DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

# Art. 4

## Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Versione in vigore dal 29 gennaio 2009, non più in vigore dal 29 marzo 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie |
| Estremi | Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-svolgimento-nell-anno-2009-delle/art-4-disposizioni-per-assicurare-la-funzionalita-delle-commissioni-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it